



## **Regolamento di IGIENE URBANA**

## **Sommario**

### **TITOLO I**

Disposizioni generali

Art. 1 - Riferimenti Normativi e Campo di applicazione

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Art. 4 - Attività di competenza del Comune

Art. 5 - Attività di competenza del Gestore

Art. 6 - Il Piano Economico Finanziario del servizio (P.E.F.)

### **TITOLO II**

Norme relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani

Art. 7 – Principi e norme generali

Art. 8 – Disposizioni inerenti il servizio di raccolta porta a porta

Art. 9 - Gestione dei rifiuti presso le utenze aggregate

Art. 10 - Gestione dei rifiuti urbani presso le utenze non domestiche

Art. 11 - Gestione dei rifiuti ingombranti

Art. 12 - Isole ecologiche di prossimità

Art. 13 - Cassonetti videosorvegliati ed informatizzati su suolo pubblico

Art. 14 – Raccolta differenziata con contenitori stradali

Art. 15 - Raccolte di rifiuti svolte da soggetti terzi

Art. 16 - Piattaforma ecologica

### **TITOLO III**

Norme relative al servizio di igiene degli spazi pubblici

Art. 17- Competenze e modalità del servizio negli spazi pubblici

Art. 18 - Modalità di erogazione del servizio di igiene urbana negli spazi pubblici

Art. 19 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

Art. 20 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Art. 21 - Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche

Art. 22 - Pulizia dei mercati

Art. 23 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico

Art. 24 - Raccolta delle foglie

Art. 25 - Rimozione biciclette in stato di abbandono

Art. 26 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi ed attività di vendita al dettaglio

Art. 27 - Manifestazioni pubbliche

Art. 28 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

### **TITOLO IV**

Regime sanzionatorio

Art. 29 - Sistema sanzionatorio e di vigilanza

Allegati 1-2

# TITOLO I

## Disposizioni generali

### Art. 1 - Riferimenti Normativi e Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (c.d. "Testo Unico Ambientale"), della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014, del D. Lgs. 116/2020, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale:

- dal Contratto di Servizio stipulato con il "Gestore", dal Piano Economico Finanziario e dalla "Carta dei Servizi";
- dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per quanto applicabili;
- dalle modalità organizzative dei servizi di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani così come definiti all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.116/2020.

3. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

### Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento a:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento e di pulizia delle aree pubbliche;
- le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- le norme relative ai comportamenti cogenti o vietati nell'ambito dell'igiene urbana e le relative forme di sorveglianza.

2. Il presente regolamento, oltre a perseguire gli obiettivi indicati, è adottato al fine di:

- a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
- b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti.

3. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, e i cittadini sono

chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche

vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

**Art. 3 - Classificazione dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per "rifiuto" è da intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020 i rifiuti sono classificati:
  - secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";
  - secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono "rifiuti urbani" i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:
  - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato 2, prodotti dalle attività riportate nell'allegato 1;
  - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi;
  - i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
4. Sono "rifiuti speciali" i rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:
  - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
  - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
  - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
  - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
  - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
  - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
  - i veicoli fuori uso.
5. Sono "rifiuti pericolosi" quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV(Quarta) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
6. Per le restanti definizioni si rimanda a quanto previsto dall'art. 183 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020.

**Art. 4 - Attività di competenza del Comune**

1. Al Comune competono le seguenti attività:

- l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
- la nomina del Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti;
- l'approvazione di progetti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e l'autorizzazione alla realizzazione dei medesimi, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'adozione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico;
- l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente regolamento;
- il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, in collaborazione con il Gestore, e di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore o degli appaltatori incaricati;
- provvedere a definire, mediante l'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, la pianificazione delle modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia degli spazi pubblici.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare forme di raccolte differenziate per favorire il recupero di materiali e minimizzare lo smaltimento finale. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione ed in collaborazione con le scuole, nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente, anche tramite il Gestore e/o con il supporto di associazioni volontaristiche nonché del Servizio Agenti Ambientali e delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.).

### **Art. 5 - Attività di competenza del Gestore**

1. Al Gestore del servizio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa e dal contratto d'appalto, competono le seguenti attività:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi: raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico;
- c) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
- d) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
- e) l'attività di accertamento e sanzionamento degli illeciti amministrativi di cui al presente regolamento

tramite agenti accertatori opportunamente formati e muniti di decreto del Sindaco;

f) la definizione delle modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere, in accordo con l'Amministrazione Comunale;

g) la definizione delle modalità e della frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni nonché gli orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, in accordo con l'Amministrazione comunale;

i) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta con l'introduzione anche di una gestione informatizzata, garantire l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;

m) attivare altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal contratto di servizio di cui sopra;

n) concordare con l'Amministrazione Comunale il costo dei servizi aggiuntivi opzionali di cui al successivo articolo 25;

o) collaborare alla redazione del Piano Economico Finanziario congiuntamente con l'Ente e rendere note e redigere tutte le comunicazioni o atti che si rendessero necessari per soddisfare gli adempimenti normativi vigenti secondo le disposizioni approvate da ARERA e Governative;

p) collaborare alla redazione della "carta dei servizi" con il Servizio Tributi e Tecnico di riferimento dell'Ente.

2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle

Leggi.

3. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.

4. Ogni eventuale modifica o variazione delle modalità di esecuzione del servizio che l'Amministrazione Comunale riterrà di apportare dovrà essere concordata con il Gestore che si dovrà attenere alle linee di indirizzo definite dalla stessa.

5. In conformità all'art.198 del D.Lgs152/2006 e s.m.i. comma 2 lettera f, il gestore del servizio deve provvedere, secondo le indicazioni del Comune alla pesatura dei rifiuti provenienti dalla raccolta domiciliare e dal centro di raccolta, al fine di monitorare anche il conferimento di specifiche categorie di utenze quali ad esempio utenze commerciali, bar e ristoranti, supermercati ecc.

6. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Gestore del Servizio in sinergia con il Comune è tenuto, con le modalità più appropriate:

a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;

b) a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;

c) ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;

d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale.

## **Art. 6 - Il Piano Economico Finanziario del servizio (P.E.F.)**

1. Secondo termini e modalità definiti dalla legge, il Consiglio Comunale approva il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di igiene urbana.

2. Il Provvedimento di approvazione del PEF deve contenere:

- tutti gli elementi di definizione del costo del servizio, esposti secondo le modalità definite dall'Autorità competente;
- indicazioni dettagliate relative alle caratteristiche del servizio da espletare durante l'anno o pluriennale, con particolare riferimento alle modalità di conferimento e raccolta delle diverse tipologie di rifiuto ed alle attività finalizzate a garantire il decoro degli spazi pubblici.

## **TITOLO II**

### **Norme relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani**

#### **Art. 7 – Principi e norme generali**

1. L'ambito territoriale di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani è definito con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire dello stesso, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore.

2. Il livello del servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene definito in modo omogeneo in tutto il territorio cittadino.

3. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a diminuire la produzione e la pericolosità dei rifiuti, attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare e sviluppare nuovi processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali e minimizzare lo smaltimento finale;
- promuovere forme educative e di informazione atte al contenimento della produzione dei rifiuti ed alla loro valorizzazione come bene riciclabile.

4. Tutti gli utenti destinatari del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sono tenuti al conferimento differenziato, secondo i disposti del presente regolamento e gli atti di pianificazione del servizio. I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

5. Le attività di conferimento e di raccolta differenziate sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore e odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

6. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;

- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

7. Il Gestore dei servizi di raccolta differenziata organizza, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini. L'Amministrazione Comunale svolge un ruolo di controllo affinché l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini abbia come fine la diminuzione della produzione dei rifiuti alla fonte, l'incremento del riutilizzo ed il riciclo.

8. Il servizio di raccolta viene effettuato secondo le norme contenute nel presente regolamento e reso con le modalità operative definite nell'ambito dei Piani Economico Finanziari per la gestione del servizio di igiene urbana di cui all'art.6.

### **Art. 8 – Disposizioni inerenti il servizio di raccolta porta a porta**

1. In ottemperanza ai principi ed alle norme definiti nei commi precedenti è attivato il servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale per le seguenti tipologie di rifiuto: carta, plastica, secco indifferenziato, umido e scarti vegetali. La raccolta della frazione multi-materiale (vetro – lattine) può essere effettuata anche tramite contenitori stradali. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti specifici a seconda della tipologia dei materiali, da esporre all'esterno della proprietà privata, nei giorni ed orari indicati. I sacchi e contenitori dovranno essere esposti dall'utente di norma se pieni e non obbligatoriamente, se non necessario, ogni giorno in cui è prevista la raccolta.

2. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Nel rispetto degli atti di pianificazione del servizio, il Gestore stabilisce il numero e la capacità volumetrica ed il tipo dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

4. I contenitori sono forniti in comodato gratuito oppure oneroso in base a quanto stabilito nel disciplinare delle modalità di esecuzione del servizio allegato al provvedimento di approvazione del Piano Economico Finanziario di cui all'art. 6.

5. L'esposizione dei rifiuti sulla pubblica via deve avvenire nel rispetto dei giorni e degli orari indicati, effettuata in maniera tale da facilitare le operazioni di asportazione o di svuotamento dei contenitori e in modo da non determinare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, prestando particolare attenzione alle esigenze di accessibilità espresse da soggetti con disabilità. Ciascun utente è tenuto a depositare i contenitori in corrispondenza del fronte del locale o dell'immobile in uso, avendo cura di distanziare le differenti frazioni. Una volta effettuato lo svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.



6. L'esposizione dei rifiuti tramite sacchi dovrà garantire la possibilità di riconoscere la tipologia di materiali in essi contenuta. Per il conferimento della carta non è consentito l'impiego di sacchi in materiale plastico, per il conferimento della frazione umida, di quella multi-materiale (laddove attivo il servizio porta a porta) e degli scarti vegetali è prescritto l'utilizzo degli appositi contenitori. I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

7. È consentita l'esposizione sfusa di imballaggi voluminosi a condizione che gli stessi vengano preventivamente manipolati al fine di ottenere la massima riduzione possibile del relativo volume. I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

8. Gli utenti con particolari esigenze possono accedere gratuitamente al servizio settimanale di raccolta domiciliare dei pannolini e pannoloni, previa prenotazione.

9. Gli utenti sono tenuti a rendere inoffensivi, imballandoli opportunamente, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori, per salvaguardare la sicurezza degli operatori nelle fasi di raccolta e successivo recupero/smaltimento. Le siringhe, una volta utilizzate, devono essere riposte avendo cura di coprire l'ago con l'apposito cappuccio. I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

10. Non è consentito esporre contenitori o imballaggi con residui liquidi, materiali accesi e/o infiammabili. Le sostanze putrescibili devono essere immesse, avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori. I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

11. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, il Gestore è autorizzato a non ritirare i rifiuti. Il Gestore potrà eseguire le attività di accertamento ai sensi della L. 689/1981, con eventuale emanazione della relativa sanzione da 50,000 a 300,000€ nel rispetto del principio di responsabilità personale dell'illecito, e dovrà in ogni caso provvedere al recupero dei rifiuti non ritirati e giacenti su strada, entro 48 ore dal ritrovamento degli stessi.

## **Art. 9 - Gestione dei rifiuti presso le utenze aggregate**

1. Si definiscono utenze aggregate quelle che posseggono o detengono unità immobiliari che rientrano in un contesto condominiale.

2. Per i condomini con un numero di utenze attive pari o superiore a 8 nel Centro Storico e pari o superiore a 10 nel resto del territorio cittadino il conferimento dei rifiuti deve necessariamente avvenire in forma aggregata, mediante contenitori (sacchi o bidoni) comuni. I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

3. In caso di conferimento in forma aggregata gli utenti sono tenuti a depositare i rifiuti in appositi contenitori presenti in aree o in locali, destinati specificatamente a tale ricovero, allestiti all'interno delle aree comuni condominiali. I contenitori dei rifiuti dovranno essere tenuti temporaneamente nelle aree o locali suddetti fino all'esposizione su strada. Una volta effettuato lo svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati.

4. È facoltà dei proprietari o degli amministratori di condominio avvalersi di un servizio aggiuntivo a pagamento, a cura del Gestore, per la raccolta all'interno delle proprietà, previa stipula di apposita convenzione. Il Gestore verifica la sussistenza delle condizioni di accesso alla proprietà, nello specifico deve comunque essere garantito:

- il rilascio di idonea liberatoria sottoscritta dal proprietario o dall'amministratore del condominio, all'accesso nella proprietà;

- l'assenza di barriere architettoniche;
- la collocazione dei contenitori al piano calpestio o comunque in posizione facilmente raggiungibile;
- la possibilità di ingresso con i mezzi;
- il libero accesso.

5. In via eccezionale nel caso di condomini con un cospicuo numero di unità abitative il Gestore potrà, una volta verificate le condizioni viabilistiche e l'opportunità, previo assenso all'accesso da parte dei proprietari, collocare i contenitori in appositi locali o aree alla medesima quota di accesso dei mezzi, realizzati conformemente alle vigenti normative e di norma liberamente accessibili al personale ed ai mezzi del servizio agli orari e giorni di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.

6. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori condominiali concessi è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio aggiuntivo a pagamento per il lavaggio dei contenitori, aventi capacità uguale o superiore a 120 litri.

5. Negli edifici di nuova costruzione, si dovrà prevedere la realizzazione di un apposito locale, all'interno dell'area privata, ben aerato, di dimensioni idonee, da destinare alla collocazione di tutti i contenitori per la raccolta differenziata e del secco indifferenziato che rispetti la normativa vigente di settore.

#### **Art. 10 - Gestione dei rifiuti urbani presso le utenze non domestiche**

1. Il servizio del ritiro di rifiuti urbani porta a porta presso le utenze non domestiche avviene alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per le utenze domestiche, ai sensi di quanto contenuto negli allegati L-quater e L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (allegato 1 e 2 del presente regolamento).

2. È facoltà delle utenze non domestiche avvalersi di un servizio aggiuntivo a pagamento per la raccolta all'interno delle proprietà. Tale servizio può essere concordato con il Gestore previa stipula di apposito contratto.

3. È facoltà delle utenze commerciali richiedere ritiri aggiuntivi a pagamento, oltre a quelli previsti nell'ambito del servizio pubblico, mediante la stipula di apposita convenzione con il Gestore.

4. Presso le grandi utenze non domestiche (utenze speciali) viene eseguita la raccolta differenziata di imballaggi in cartone, imballaggi in legno, scarti vegetali, materiali ferrosi, impiegando, a seconda della produzione, diverse tipologie di contenitori concordati con il Gestore del servizio.

#### **Art. 11 - Gestione dei rifiuti ingombranti**

1. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti in modo da consentire il recupero di beni reimpiegabili, facilitare il recupero di materia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute.

2. I rifiuti urbani ingombranti possono essere conferiti direttamente alla Piattaforma Ecologica oppure attraverso il servizio gratuito di ritiro effettuato dal Gestore, previa prenotazione.

#### **Art. 12 - Isole ecologiche di prossimità**

1. Le isole ecologiche di prossimità sono costituite da una batteria di contenitori collocata su suolo pubblico in posizione accessibile ed evidenziata da apposita segnaletica.

2. Presso le isole ecologiche è consentito il conferimento di alcune tipologie di rifiuto in modo occasionale e non continuativo, solo laddove non sia possibile fruire del servizio di ritiro ordinario porta a porta.

3. Le batterie di contenitori delle isole ecologiche sono accessibili in qualsiasi momento da parte delle utenze domestiche residenti nella città di Lodi e in regola con la tassa rifiuti, previo accreditamento mediante la Carta Regionale dei Servizi.

### **Art. 13 - Cassonetti videosorvegliati ed informatizzati su suolo pubblico**

1. In deroga a quanto previsto dall'art.9 e 10 e solo in presenza di motivate ragioni di sicurezza o igiene pubblica, alle utenze domestiche e non domestiche alle quali è preclusa la possibilità di individuare un'area di stoccaggio in ambito privato, è consentito conferire i propri rifiuti mediante contenitori videosorvegliati posizionati stabilmente su suolo pubblico.

2. Termini e modalità devono essere condivisi con l'Amministrazione Comunale e il Gestore.

### **Art. 14 – Raccolta differenziata con contenitori stradali**

1. Negli appositi contenitori stradali collocati su suolo pubblico è possibile conferire specifiche tipologie di rifiuto, quali:

- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- pile;
- oli e grassi alimentari esausti;
- indumenti usati e prodotti tessili.
- vetro/alluminio.

2. L'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore può implementare i servizi di raccolta mediante contenitori stradali con la finalità di incrementare la qualità della raccolta differenziata.

### **Art. 15 - Raccolte di rifiuti svolte da soggetti terzi**

Non è consentito di eseguire iniziative di raccolta di rifiuti per mezzo di ritiro tramite il conferimento porta a porta ovvero tramite cassonetti stradali da parte di soggetti non autorizzati dal Gestore e dall'Amministrazione Comunale.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

### **Art. 16 - Piattaforma ecologica**

1. La Piattaforma Ecologica è un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, dotato di idonee attrezzature e caratteristiche compositive. È destinata allo stoccaggio temporaneo in appositi contenitori di determinate frazioni di rifiuto destinate al recupero/riciclo, da conferire in modo diretto e differenziato.

2. Possono accedere alla Piattaforma le utenze domestiche e non domestiche iscritte alla Tassa rifiuti, previo accreditamento mediante Carta Regionale dei Servizi. Per le utenze non iscritte alla TARI sarà comunque consentito l'accesso previo rilascio di copia dei documenti di identità e compilazione di modulo che rilevi la residenza/occupazione dell'immobile per la successiva segnalazione al servizio tributario dell'ente ovvero soggetto gestore dei rapporti con gli utenti per i conseguenti adempimenti di competenza.

Con riferimento alle sole utenze non domestiche l'accesso è consentito ai soli titolari di idonea autorizzazione al trasporto di rifiuti e subordinato alla presentazione del formulario (FIR).

3. Gli orari di apertura della piattaforma ecologica nonché le modalità di gestione ed operatività sono definiti dal Soggetto gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale ed inseriti nella Carta dei Servizi e nel P.E.F.
4. All'ingresso della Piattaforma sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
5. La Piattaforma è custodita e presidiata dal Soggetto Gestore, negli orari di apertura, al fine di:
  - a. evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - b. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
  - c. minimizzare il conferimento da parte degli utenti nel contenitore dei rifiuti ingombranti, favorendo quanto più possibile il conferimento differenziato dei rifiuti portati al centro di raccolta;
  - d. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente;
  - e. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
  - f. aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta;
  - g. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori ed i cassoni di raccolta assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili.

## **TITOLO III**

### **Norme relative al servizio di igiene degli spazi pubblici**

#### **Art. 17- Competenze e modalità del servizio negli spazi pubblici**

1. I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e al recupero/smaltimento dei rifiuti urbani, relativamente agli spazi pubblici riguardano le seguenti specifiche attività:
  - spazzamento stradale meccanizzato;
  - spazzamento manuale e svuotamento dei cestini;
  - rimozione dei rifiuti abbandonati in aree pubbliche.
2. Il perimetro delle aree all'interno del quale sono istituiti i servizi di spazzamento e svuotamento dei cestini è definito così da comprendere:
  - le strade e le piazze (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi) classificate come comunali;
  - i tratti delle strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato;
  - il verde pubblico nel suo complesso (compresi parchi pubblici, vialetti ed aiuole);
  - le strade private, comunque soggette ad uso pubblico (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi, ecc.), purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
  - le aree destinate ai mercati.
3. Il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati è esteso a tutte le aree pubbliche, comprese all'interno del perimetro del territorio comunale ad esclusione delle strade a scorrimento veloce (tangenziali), se di competenza di soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri ed il disagio ai cittadini e per evitare che vengano

ostruiti, con detriti, i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sia sonore sia di sostanze inquinanti, in modo da evitare fenomeni di inquinamento degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto e comunque secondo le specifiche tecniche indicate nel P.E.F..

#### **Art. 18 - Modalità di erogazione del servizio di igiene urbana negli spazi pubblici**

1. La definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti l'igiene degli spazi pubblici costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. Gli atti di pianificazione del servizio, contenuti nel Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio Comunale definiscono:

- le modalità di espletamento del servizio, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi, in considerazione di valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni.

#### **Art. 19 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici**

1. È vietato agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti urbani (cestini) o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti nelle sue diverse articolazioni, a seconda della loro natura.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

2. È vietato danneggiare o ribaltare i contenitori stradali dedicati alle raccolte differenziate ed i cestini, è inoltre vietato eseguire, sugli stessi, scritte o affiggervi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

3. È vietato utilizzare i cestini per il conferimento di qualsiasi rifiuto urbano proveniente da abitazioni o utenze commerciali. L'uso dei cestini è strettamente riservato a rifiuti che si generano nelle attività in spazi pubblici e che non possono essere smaltiti nelle abitazioni e nelle utenze commerciali.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

4. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissioni di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

5. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti nei contenitori e presso la piattaforma è rigorosamente proibita.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

6. È, altresì, vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.  
I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

7. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico –sanitari.

#### **Art. 20 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri**

1. Chi effettua attività di carattere edile con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

2. Nel caso in cui tali attività vengano effettuate senza occupazione di aree pubbliche, le strade e gli spazi pubblici adiacenti al cantiere devono comunque essere mantenute in stato decoroso.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

#### **Art. 21 - Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche**

Le persone che conducono cani o altri animali (compresi cavalli, pecore o animali da soma) per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, devono provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi ed al dilavamento delle minzioni. Sono esentati dal presente obbligo, le persone con handicap visivo relativamente ai cani guida.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

#### **Art. 22 - Pulizia dei mercati**

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento, in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata, compatibile con la logistica di ogni singola area mercatale mercato.

2. I titolari di concessioni permanenti od occasionali di suolo pubblico devono mantenere pulita l'area corrispondente allo spazio concesso e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti prodotti nell'ambito della propria attività in maniera differenziata, al fine di conferirli secondo le modalità concordate con il Gestore.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

3. È assolutamente vietato da parte di titolari di concessioni permanenti od occasionali di suolo pubblico, il conferimento di rifiuti provenienti da attività mercatali tenute fuori dal territorio comunale.

#### **Art. 23 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico**

1. Tutte le aree private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventi pregiudizievole per

l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e riassetto necessari, con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi.

#### **Art. 24 - Raccolta delle foglie**

1. Al fine di evitare ogni pregiudizio per il decoro pubblico e di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche di rimuovere dalle strade e dai marciapiedi le foglie ed i rami caduti su aree pubbliche dalle piante e dagli arbusti dimoranti all'interno delle proprietà stesse.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

#### **Art. 25 - Rimozione biciclette in stato di abbandono**

1. Al fine di evitare ogni pregiudizio per il decoro pubblico si dispone la rimozione delle biciclette in evidente e conclamato stato di abbandono, su aree pubbliche.

2. L'abbandono potrà essere accertato mediante un preavviso da affiggersi sulla bicicletta in questione, nell'impossibilità di identificare il proprietario, con il quale il Comune informa che decorsi dieci giorni consecutivi tale oggetto potrà essere rimosso. Spirato inutilmente tale termine, non essendo alcuno intervenuto a rimuovere il relitto, risulta accertato che trattasi di oggetto di cui il detentore si è disfatto e quindi ricadente nella definizione di rifiuto sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006.

#### **Art. 26 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi ed attività di vendita al dettaglio**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi ed attività di vendita al dettaglio le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, risultino ordinariamente imbrattate da piccoli rifiuti o dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, scontrini, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari)

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare in condizioni di decoro ottimali.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

5. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione sono tenuti a collocare fuori dall'esercizio un numero adeguato di posacenere. All'orario di chiusura tali contenitori devono essere ritirati all'interno dell'esercizio.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

#### **Art. 27 - Manifestazioni pubbliche**

1. Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale o sportivo ecc., anche senza finalità di lucro, su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto

a far pervenire al Comune, con preavviso minimo di venti giorni, il programma dell'iniziativa indicando le aree che si intendono impegnare, al fine di concordare con il Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia.

2. Nelle manifestazioni pubbliche organizzate sul territorio comunale si dovrà privilegiare l'utilizzo di stoviglie e contenitori riciclabili e riutilizzabili.

3. Le aree occupate da manifestazioni pubbliche devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate prive di rifiuti dagli organizzatori.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

#### **Art. 28 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate prive di rifiuti dagli occupanti.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da € 50,00 € a € 300,00 €.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere disposizioni relative alle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti. Tali disposizioni dovranno contenere gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in carta, vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

## **TITOLO IV**

### **Regime sanzionatorio**

#### **Art. 29 - Sistema sanzionatorio e di vigilanza**

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, sono punite secondo le sanzioni esplicitate nei singoli articoli, salvo che il fatto sia disciplinato da normative superiori o specifiche.

2. Gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento possono essere aggiornati con deliberazioni della Giunta comunale.

3. Le funzioni sanzionatorie per le violazioni previste dal presente regolamento sono esercitate dalla Polizia Locale, dagli Agenti Ambientali appositamente formati e nominati con Decreto del Sindaco e dalle GEV del Comune di Lodi.



**ALLEGATO 1 - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)**

**(Allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

**ALLEGATO 2 - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).**

(Allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>

<b>INGOMBRANTI</b>	<b>Rifiuti ingombranti</b>	<b>200307</b>
<b>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</b>	<b>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</b>	<b>200128</b>
<b>DETERGENTI</b>	<b>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</b>	<b>200130</b>
<b>ALTRI RIFIUTI</b>	<b>Altri rifiuti non biodegradabili</b>	<b>200203</b>
<b>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</b>	<b>Rifiuti urbani indifferenziati</b>	<b>200301</b>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.